

COMUNE DI RAPOLLA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE *per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del regolamento - Principi generali	19	Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori
2	Assunzione del servizio in economia	20	Informazioni agli utenti
3	Tutela igienico-sanitaria del servizio - Rinvio	21	Rapporto con i Consorzi nazionali obbligatori
	TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	22	Associazioni di volontariato
4	Delimitazione dei parametri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni		TITOLO IV - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
5	Modalità della raccolta dei rifiuti urbani	23	Rifiuti speciali assimilati
6	Divieto d'accesso alla proprietà privata	24	Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
7	Recupero dei materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia	25	Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
8	Distanze dei contenitori	26	Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
9	Servizio di raccolta non in regime di privativa	27	Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
10	Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio	28	Veicolo a motore, rimorchi e simili
	TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA		TITOLO V - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
11	Istituzione e scopo del servizio	29	Rifiuti tossici e nocivi
12	Definizioni	30	Obbligo della denuncia dei locali e delle aree
13	Rifiuti urbani pericolosi		TITOLO VI - CONTENZIOSO - SANZIONI
14	Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	31	Contenzioso
15	Rifiuti Ingombranti	32	Sanzioni
16	Raccolta di vetro, plastica e metallo		TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
17	Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani	33	Norme abrogate
18	Frequenza della raccolta	34	Pubblicità del regolamento e degli atti
		35	Entrata in vigore del regolamento
		36	Casi non previsti dal presente regolamento
		37	Variazioni del regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di nettezza urbana così come previsto:
- a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente e della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507;
 - e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n.146.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n.915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n.142, salvo determinazioni consiliari di eventuale affidamento in concessione del servizio ad aziende speciali o imprese specializzate debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 6, lettera d) del D.P.R. 10 settembre 1982, n°915 o altra impresa prevista dalla legge 8 giugno 1990, n°142.

ART. 3

TUTELA IGIENICO - SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art.4 (art. 8, 2° comma, lett. a) , del D.P.R. n. 915/82), sono oggetto di apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 4

DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

a) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

b) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 915/82:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO: CENTRO ABITATO-C.DA PIANO DI CHIESA-C.DA MARCIANO- C.DA GIANVITO.

3. Con motivata deliberazione della giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegue una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il comune assegnerà per detto servizio.

2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma n.1;

b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n.2

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

ART. 6

DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART.7

RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;

b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita(vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 8

DISTANZE DEI CONTENITORI

(Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di 500 dall'immobile soggetto a tassazione.

2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 9

SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA.

(Art. 59, commi 2 e 3 del D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

- a) 40 % della tariffa per distanze fino a metri 2000,
- b) 30 % della tariffa per distanze oltre i 2000 metri.;

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrata o di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 10

RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO

(Art. 59, comma 4, del D. Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 9. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, sulla relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 11

ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n.475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire ;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 12

DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

-*per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

-*per rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e successive integrazioni, meglio specificate nel successivo art.13.

-*per rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n.915/82, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

-per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali -quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
-per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 13 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n.915/82, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani.

- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo " T " e/o " F ";
- prodotti farmaceutici.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n.361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

ART. 14 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della fornitrice, contenitori che saranno dislocati come segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
Batterie e pile n°2	P.zza P.Umberto 42 - P.zza Garibaldi,16
Prodotti farmaceutici n°6	Via Della Repubblica, 20 (Farmacia) - Via Melfi 57

b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett.a) sarà affidato con apposita convenzione a: Ditte specializzate ed autorizzate nel settore.

2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 15 RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato , successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 16 RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO

1. Per la raccolta dei materiali di vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 17 RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi compresi le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

ART. 18 FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. In armonia con quanto disposto dal precedente art. 5, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico - sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 19 FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 20 INFORMAZIONI AGLI UTENTI

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazione sulle:

- a) modalità di conferimento;
- b) motivazioni della raccolta differenziata;
- c) esigenze di collaborazione dei cittadini;

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, etc..., inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perchè pericolosi.

ART. 21 RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della legge n.475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all' art. 9-quater, comma 4, della legge citata.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 22 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la frazione di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La Giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

ART. 23
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
(Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, nonchè gli accessori per l'informatica.

ART. 24
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
(Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n.146)

1. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art.39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti ai soggetti che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

ART. 25
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i " rifiuti urbani " per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 26
SMARRIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta comunale apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta comunale.

ART. 27
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla Regione o alla Provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 28
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n.915/82.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n.915/82, art. 15, comma 4, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal regolamento edilizia.

TITOLO V
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 29
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. n.915/82, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 30
OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dall'art. 70, del D. Lgs. n.507/93. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VI
CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 31
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante : " Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ".

ART. 32
SANZIONI

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
- trova applicazione l'art. 76 del detto D. Lgs. n.507/93.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.34 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 36 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 37 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.